



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE
DEL VIADOTTO DI ALBIANO SUL FIUME MAGRA
(Art. 2 DPCM 09/06/2020 - art. 4 D.L. 32/2019 conv. L. 55/2019)

DECRETO N. 5 DEL 30 SETTEMBRE 2021

**Estensione della disciplina in materia di avvalimento,
prevista dall'art. 89 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii per la fase di gara, alla fase di esecuzione dell'intervento
"S.S. 330 di Buonviaggio – Lavori di ricostruzione del ponte sul fiume Magra al km 10+422"**

Il Commissario Straordinario per la ricostruzione del viadotto di Albiano sul fiume Magra, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 novembre 2020 ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,

VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;

VISTO l'articolo 9 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 che ha modificato il citato articolo 4 del decreto-legge n. 32 del 2019;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici;

VISTO l'articolo 4 del predetto decreto-legge n. 32 del 2019 che prevede misure per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali e, in particolare, il comma 1 concernente individuazione degli interventi mediante l'adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia previo parere delle competenti Commissioni parlamentari per i quali si rende necessario la nomina di uno o più Commissari straordinari, da disporre con i medesimi decreti, con poteri volti a consentire di operare in termini di maggiore semplificazione ed accelerazione delle procedure relative all'avvio ovvero alla prosecuzione dei lavori per la realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati come prioritari;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 giugno 2020 che, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze ed acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, a seguito del collasso avvenuto l'8 aprile 2020 del Viadotto di Albiano Magra, comune di Aulla (MS), ha qualificato, all'articolo 1, la ricostruzione del suddetto Viadotto di Albiano sul Fiume Magra, situato sulla S.S. 330 tra il km 10+422 e km 10+680, che collega l'abitato di Santo Stefano di Magra (SP) con l'abitato di Albiano Magra, come intervento infrastrutturale prioritario per la complessità delle procedure, per i riflessi sullo sviluppo economico del territorio nonché per le implicazioni occupazionali e i connessi effetti sociali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 novembre 2020 che, al fine di agevolare e di dare impulso all'adozione degli atti connessi alla ricostruzione della citata opera e di accelerare le azioni di indirizzo, supporto e intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, ha modificato e integrato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 giugno 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 giugno 2020 e, in particolare, l'articolo 2 comma 3, che ha incaricato il Commissario straordinario di sovrintendere, con i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, alla programmazione, alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi;

CONSIDERATO che dal 8 aprile con il crollo del ponte di Albiano permane interrotto il collegamento fra l'abitato di Albiano Magra e la restante parte del territorio comunale e Toscano, obbligando la popolazione e le attività economiche insistenti sul territorio ad utilizzare un percorso alternativo che richiede maggiori tempi di percorrenza;

CONSIDERATO che, in ragione di tale mutato assetto della viabilità, permane una situazione di elevata criticità e rischio per la popolazione;

VISTA l'Ordinanza n. 1 (95) del 23 luglio 2020 e, in particolare:

- a) il punto 1, che individua ANAS S.p.A. quale Soggetto Attuatore dell'intervento di ripristino del collegamento interrotto dal crollo del Viadotto di Albiano sul Fiume Magra e della ricostruzione dell'infrastruttura in questione;
- b) il punto 2, con cui si dispone che Il Soggetto attuatore, sulla base di apposita motivazione e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2014 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, può utilizzare, previa comunicazione, le deroghe e le procedure previste dell'articolo 4 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

VISTA la medesima Ordinanza n.1 (95) del 23/07/2020 che dispone che l'individuazione quale Soggetto Attuatore comporta la competenza di quest'ultimo, nel rispetto della normativa vigente, in ordine a tutte le fasi procedurali finalizzate alla realizzazione dell'opera di cui all'articolo 1 del DPCM 9 giugno 2020, con la conseguente titolarità dei poteri e delle responsabilità ad esse connesse;

PRESO ATTO che in data 13.09.2021 veniva sottoscritto il Contratto Applicativo n. 1 relativo all'Accordo Quadro quadriennale, stipulato in data 23.07.2020 tra ANAS S.p.A. e l' A.T.I. costituita da SALES SPA (in qualità di impresa mandataria) e da BINDI SPA, ITALSCAVI S.R.L. e GIULIANI PIERO S.R.L. (in qualità di mandanti) (di seguito denominata anche "Appaltatore");

VISTA la nota dell'Appaltatore prot. 876 del 27.07.2021, acquisita agli atti commissariali con prot.144, con cui si richiedeva ad ANAS S.p.A. autorizzazione ad affidare in subappalto all'impresa Fincantieri Infrastrutture S.p.A. le attività di fornitura e posa in opera delle carpenterie metalliche in acciaio e verniciatura per la realizzazione dell'impalcato Ponte Magra, per un importo di euro 3.600.000, di cui euro 157.080,28 per oneri della sicurezza;

VISTA la nota dell'Appaltatore prot. 1081 del 21.09.2021, acquisita agli atti commissariali con prot.144, con cui ad integrazione della richiesta di autorizzazione al subappalto di cui sopra, veniva trasmessa ad ANAS S.p.A. la dichiarazione di Fincantieri Infrastrutture S.p.A. di volersi avvalere da Fincantieri Infrastrutture Sociali S.r.l. - società controllata al 90% da Fincantieri Infrastrutture stessa - della qualificazione per la categoria OG3, cui sono riconducibili le prestazioni affidate in subappalto; la predetta dichiarazione era altresì corredata dal relativo contratto di avvalimento;

VISTA la nota di ANAS S.p.A. prot. 605356 del 28.09.2021, con cui il Soggetto Attuatore chiede di estendere la disciplina in materia di avvalimento, prevista dall'art. 89 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii per la fase di gara, alla fase di esecuzione e consentire quindi il ricorso a tale istituto per soddisfare la richiesta di possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 105 co. 2 lett. b, da parte del subappaltatore delle attività di fornitura e posa in opera delle carpenterie metalliche in acciaio e verniciatura per la realizzazione dell'impalcato Ponte Magra;

CONSIDERATO che l'avvalimento è un istituto puntualmente disciplinato, dall'art. 89 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., per la fase di gara, al fine di consentire ai concorrenti di soddisfare i requisiti speciali richiesti per la partecipazione alla gara avvalendosi della capacità di un altro soggetto ("impresa ausiliaria");

CONSIDERATO che il citato art. 89, oltre a disciplinare puntualmente il contenuto del contratto di avvalimento e gli obblighi dell'impresa ausiliaria, stabilisce le ipotesi in cui è precluso l'uso di tale istituto e, tra le varie preclusioni, non figura anche l'ipotesi dell'avvalimento da parte del subappaltatore;

CONSIDERATO che tale preclusione non figura neppure nella Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, che all'art. 63, prevede, in via generale, che *"Per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria stabiliti a norma dell'articolo 58, paragrafo 3, e i criteri relativi alle capacità tecniche e professionali stabiliti a norma dell'articolo 58,*

paragrafo 4, un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi" e si limita a precisare, al riguardo, che "Se un operatore economico vuole fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, dimostra all'amministrazione aggiudicatrice che disporrà dei mezzi necessari, ad esempio mediante presentazione dell'impegno assunto da detti soggetti a tal fine";

CONSIDERATA la necessità di procedere con urgenza alla ricostruzione del viadotto di Albiano sul fiume Magra in ragione della situazione di elevata criticità e rischio per la popolazione prodotta dall'assenza del collegamento diretto tra fra l'abitato di Albiano Magra e la restante parte del territorio comunale e Toscano, che abbliga la popolazione e le attività economiche insistenti sul territorio ad utilizzare un percorso alternativo che richiede più lunghi tempi di percorrenza;

CONSIDERATA la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 4, comma 6 del DPCM 09/06/2020, successivamente modificato con DPCM 11/11/2020,

DECRETA

1. di autorizzare il Soggetto Attuatore ANAS S.p.A., per il subappalto delle attività di fornitura e posa in opera delle carpenterie metalliche in acciaio e verniciatura per la realizzazione dell'impalcato Ponte Magra, per un importo di euro 3.600.000, di cui euro 157.080,28 per oneri della sicurezza, ad estendere la disciplina in materia di avvalimento, prevista dall'art. 89 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii per la fase di gara, alla fase di esecuzione e consentire quindi il ricorso a tale istituto da parte del subappaltatore per soddisfare la richiesta di possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 105 co. 2 lett. b, attraverso l'effettiva messa a disposizione, a favore dello stesso, per tutta la durata dell'appalto, dei mezzi e delle risorse da parte dell'impresa indicata quale ausiliaria, prevedendo, altresì, che il contraente principale, il subappaltatore e l'impresa ausiliaria siano responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Soggetto Attuatore Anas S.p.A., al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali;
3. di assicurare la massima trasparenza e conoscibilità del presente provvedimento, disponendone la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito della Struttura Commissariale.

Fulvio Maria Soccodato